

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTALCO, MARTINELLI e SANTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1974

Modifica dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione del disegno di legge n. 1392, poi divenuto legge 14 febbraio 1974, n. 62 — concernente modifica a taluni articoli del codice della strada, anche in relazione alle norme previste dal Regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 — la 8<sup>a</sup> Commissione permanente nominò un apposito Comitato ristretto per approfondire i vari aspetti del provvedimento.

Dopo una attenta disamina, nella seduta del 7 febbraio scorso, detto Comitato propose una serie di emendamenti al testo del disegno di legge, che era stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella stessa seduta il Governo fece peraltro presente che l'imminenza di alcune scadenze comunitarie rendeva necessaria una sollecita definizione dell'*iter* del provvedimento, allo scopo di adeguare tempestivamente l'ordinamento italiano a quello comunitario ed impedire l'eventuale applicazione di sanzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità.

La Commissione, pur mantenendo ferma la propria convinzione circa l'utilità degli

emendamenti proposti, si trovò così nella necessità di dover approvare il provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, ribadendo tuttavia, in un ordine del giorno, le esigenze prospettate con le modifiche elaborate dal Comitato ristretto.

Per ovviare a talune delle più gravi conseguenze determinate dal mancato accoglimento dei predetti emendamenti, è parso quindi opportuno presentare l'accluso disegno di legge che intende soprattutto mitigare alcune norme particolarmente severe nei confronti dei guidatori ultra sessantacinquenni e soprattutto della categoria dei tassisti e degli autotrasportatori. Per molti di costoro infatti l'introduzione del limite dei 65 anni (o dei 60 anni, per i guidatori di autobus ed altri veicoli adibiti al trasporto di persone) ha rappresentato la perdita spesso dell'unica fonte di sostentamento, comportando un inatteso e repentino pensionamento con conseguenze economiche facilmente intuibili.

Per i predetti motivi, confidiamo, onorevoli senatori, che vorrete confortare col vostro voto il disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I commi terzo e settimo dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1969, n. 393, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Coloro che abbiano superato i 65 anni di età sono tenuti a sottoporsi ogni due anni, presso le Commissioni medico provinciali di cui al successivo articolo 81, a visita medica che accerti la sussistenza dei requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali necessari per la guida di motocarrozze ed autovetture in servizio da piazza; autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose; autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone; macchine operatrici ».

« Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50 mila ».